



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2007 (02.05)
(OR. fr)**

9072/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0077 (CNS)**

**JUSTCIV 114
ACCTR 2**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 aprile 2007
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 217 definitivo.

All.: COM(2007) 217 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.4.2007
COM(2007) 217 definitivo

2007/0077 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005¹ introduce un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l'articolo 3, paragrafo 3, dell'atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione.

L'articolo 3 dell'atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione dei due nuovi Stati membri (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni "facciano ugualmente fede"). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I dell'atto di adesione elenca le sette convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni.

Nell'elenco figurano: la convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980; la convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980; il primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980; il secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980; la convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, e la convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 6, dell'atto di adesione la Commissione ha preparato una proposta per aggiungere all'elenco la convenzione sull'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

¹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania alle richiamate convenzioni e protocolli, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito "atto di adesione"), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (di seguito "convenzione del 1980") è stata aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ed è entrata in vigore il 1° aprile 1991.
- (2) La convenzione del 1980 è stata integrata dal primo e dal secondo protocollo del 19 dicembre 1988 relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia⁴.
- (3) La Repubblica ellenica ha aderito alla convenzione del 1980 con la convenzione del 10 aprile 1984⁵, entrata in vigore il 1° aprile 1991.
- (4) Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alla convenzione del 1980 con la convenzione del 18 maggio 1992⁶, entrata in vigore il 1° settembre 1993.
- (5) La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla convenzione del 1980 con la convenzione del 29 novembre 1996⁷, entrata in vigore il 1° settembre 1998.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 48 del 20.2.1989, rispettivamente pag. 1 e pag. 17.

⁵ GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1.

⁶ GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1.

⁷ GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10.

- (6) A seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca, il 14 aprile 2005 è stata firmata una convenzione sull'adesione di questi nuovi Stati membri alla convenzione del 1980⁸, che non è ancora entrata in vigore.
- (7) L'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso e comprendenti la convenzione del 1980 e il primo e il secondo protocollo del 1988, nonché le convenzioni di adesione del 10 aprile 1984, 18 maggio 1992, 29 novembre 1996 e 14 aprile 2005. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.
- (8) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,

DECIDE:

Articolo 1

Il primo protocollo del 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 è così modificato:

all'articolo 2, lettera a), sono inseriti i seguenti trattini:

– in Bulgaria:

Върховен касационен съд

– in Romania:

Înalta Curte de Casație și Justiție

Articolo 2

La convenzione del 1980 e il primo e il secondo protocollo del 1988, insieme con le convenzioni di adesione del 10 aprile 1984, 18 maggio 1992 e 29 novembre 1996 come modificate dalla presente decisione, entrano in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. La convenzione di adesione del 14 aprile 2005 entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

I testi della convenzione del 1980 e del primo e del secondo protocollo del 1988, nonché delle convenzioni di adesione del 10 aprile 1984, 18 maggio 1992, 29 novembre 1996 e 14 aprile

⁸ GU C 169 dell'8.7.2005, pag. 1.

2005, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quelle convenzioni e di quei protocolli.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Testo della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992, della convenzione del 1996 e della convenzione del 2005 in lingua bulgara e in lingua rumena